



COMUNE DI LEGNAGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 29 aprile 2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 88 del 26 ottobre 2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 14 giugno 2011

INDICE

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2	– SOGGETTO GESTORE	2
ART. 3	– PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	2
ART. 4	– SUPERFICIE UTILE	2
ART. 5	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	4
ART. 6	– SOGGETTO PASSIVO	4
ART. 7	– PIANO FINANZIARIO.....	5
ART. 8	– DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.	5
ART. 9	– NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE.....	6
ART. 10	– CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE	6
ART. 11	– ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ART. 12	–UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	7
ART. 13	– AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 14	–RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 15	– DENUNCE DI ATTIVAZIONE, CESSAZIONE E VARIAZIONE.....	10
ART. 16	– APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.	10
ART. 17	– RIMBORSI - ERRORI - RETTIFICHE.....	11
ART. 18	– OMESSA, TARDIVA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA	11
ART. 19	– INTERESSI MORATORI.....	12
ART. 20	– POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	12
ART. 21	– CONTENZIOSO.....	13
ART. 22	– NORMA TRANSITORIA	13

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Legnago svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (D. Lgs. 152/2006) su tutto il territorio comunale. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani per qualità e quantità, come individuati nell'elenco riportato nel vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata dei rifiuti urbani.
2. E' confermata l'istituzione, già decorrente dal 1° gennaio 2003, della tariffa annuale di igiene urbana, avente natura tributaria, per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97 e dal D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa a natura tributaria di cui al precedente comma, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
4. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" ed "utenze non domestiche" con esclusivo riferimento alla distinzione operata tra le due categorie nel D.P.R. n. 158 applicato ai fini della determinazione della tariffa.

Art. 2 – SOGGETTO GESTORE

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato dal Comune ad un "soggetto Gestore " (nel seguito indicato come Gestore) con apposito contratto di servizio.
2. Il Gestore esercita anche tutte le funzioni relative all'applicazione e alla riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc.) e di recupero crediti nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.

Art. 3 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è in generale applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, secondo i criteri e con i limiti specificati nel presente regolamento.
2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.
3. Sono oggetto di Tariffa anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attivazione anche di uno solo dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua) è considerato requisito sufficiente per la presunzione dell'occupazione/conduzione dei locali. E' comunque possibile dimostrare la mancata occupazione/conduzione qualora i consumi annui risultino marginali e comunque non superiori a 150 Kwh, 20 mc di gas e 5 mc di acqua .

Art. 4 – SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o non superiore a 0,5 .
3. Si considerano inoltre aree tariffabili:

- a) Le parti comuni del condominio (quali ad esempio posti macchina, sale riunioni, guardiania) con la sola esclusione degli spazi adibiti al solo passaggio (quali ad esempio scale ed atrio);
 - b) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - d) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
 - e) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti fino a cinque metri fronte pompe di erogazione, detraendo la superficie destinata ad impianto lavaggio automezzi ed eventuali ponti di elevazione;
 - f) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 3 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
4. Non sono soggette a tariffa le superfici per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:
- a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, fatto salvo il potere di verifica del Gestore;
 - b) unità immobiliari a destinazione abitativa di cui si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" del bene e non di semplice mancato uso di fatto. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, quali l'assenza di tutti i servizi a rete o da idonea documentazione, fatto salvo il potere di verifica del Gestore;
 - c) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa che risultino continuativamente inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, e fatto comunque salvo il potere di verifica del gestore del servizio.
5. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati nonché tutte le superfici di seguito elencate:
- a) Le aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti tossico nocivi, pericolosi o non pericolosi ma non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;
 - d) limitatamente alle utenze domestiche, balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati;
 - e) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;
 - f) le aree scoperte delle utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi.
 - g) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti;
 - h) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori, laboratori, sale per analisi o terapie, ed in genere i locali adibiti ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettate a tariffa le sale di degenza, ad eccezione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - i) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- j) la parte degli impianti sportivi dove viene svolta l'attività, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- k) le aree scoperte e le serre adibite all'esercizio dell'impresa agricola e/o vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali o serre destinate alla vendita od esposizione, ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi.

Art. 5 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo fissate nel presente regolamento.
2. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione o conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo art. 15.
3. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Gestore o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la Tariffa (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
5. Qualora la comunicazione della variazione sia intervenuta oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento della tariffa da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento per tardiva denuncia.
6. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 15 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Gestore la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune.

Art. 6 – SOGGETTO PASSIVO

1. La Tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. In caso di decesso del soggetto destinatario della tariffa gli eredi sono obbligati in solido.
3. Il titolo dell'occupazione è dato, a seconda dei casi, della proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.
4. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali.
5. Per le parti comuni di condominio di uso non esclusivo, fatte salve le specificazioni ed esclusioni del precedente art. 4 punto 3. comma a, la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo;
6. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore all'anno solare in cui ha avuto inizio, la tariffa è dovuta dal proprietario dell'alloggio, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con esibizione di contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento per l'intero anno solare di riferimento: in tal caso soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, la tariffa è dovuta dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
8. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento della relativa tariffa sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
9. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
10. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.
11. Per le utenze delle categorie 16 e 19 previste dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (banchi di mercato) la tariffa dovuta dal singolo contribuente potrà essere riscossa congiuntamente al canone per occupazione del suolo pubblico (COSAP), affidandone la riscossione al soggetto incaricato della riscossione della COSAP.

Art. 7 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa il Gestore redige annualmente il Piano Finanziario, secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999, degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che individua il costo complessivo del servizio di cui trattasi.
2. Il Piano Finanziario è accompagnato da una relazione tecnica che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli della qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa e, con riferimento al Piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
3. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione tecnica di accompagnamento, il Comune approva la Tariffa, entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

Art. 8 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa dovuta annualmente dai contribuenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati. La tariffa coprirà anche i costi previsti per la rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati sulle strade urbane ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico o comunque di cui sia richiesta dal Comune al Gestore la rimozione e lo smaltimento, ma comunque nei limiti quantitativi e/o economici previsti nella relazione tecnica annuale di accompagnamento al piano finanziario, rimanendo eventuali maggiori costi a carico del Comune ovvero recuperati nel Piano Tariffario dell'anno successivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare all'attività amministrativa, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Al fine del calcolo della Tariffa, la totalità delle utenze del Comune è suddivisa in Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche, comprendenti queste ultime le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.
4. La Tariffa, approvata dal Comune, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione dei costi viene eseguita tenuto conto anche delle modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa.
5. A livello territoriale, la tariffa potrà essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità eventualmente previste nel Piano Finanziario annuale sottoposto all'approvazione del Comune.

6. Per la determinazione della tariffa si farà riferimento ai parametri previsti dal D.P.R. 158/99 ed a quanto previsto nei successivi art. 10 e 12 del presente Regolamento.

Art. 9 - NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero di occupanti un'utenza domestica che è preso in considerazione ai fini della determinazione della tariffa, è quello degli effettivi occupanti l'alloggio che comunque non può essere inferiore a quello risultante dall'iscrizione anagrafica.
2. Le riduzioni possibili del numero di occupanti rispetto alle risultanze anagrafiche sono solamente quelle previste al successivo art. 13 del presente regolamento, da comunicare al Gestore con le forme e modalità richiamate nello stesso articolo.
3. Laddove ad una stessa abitazione facciano riferimento più nuclei familiari, il numero di occupanti da dichiarare è dato dalla somma dei componenti i nuclei familiari secondo le specificazioni di cui al precedente comma 1.
4. Per nuclei familiari non residenti, il numero di occupanti da dichiarare è pari al numero di tutti i componenti il nucleo familiare e di eventuali conviventi.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) e per alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ai fini della determinazione della tariffa resta associato un numero di componenti in misura pari a 1. Saranno in ogni caso applicate le riduzioni tariffarie previste al successivo art. 13 del presente regolamento.
6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa resta associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq di superficie utile, con arrotondamento all'unità superiore. È fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare con idonea documentazione l'effettivo numero di occupanti l'alloggio.
7. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero di occupanti è quello dell'utenza domestica cui lo stesso è associato. Se il conduttore è non residente ed il box costituisce l'unica tipologia di locali occupati o detenuti nel Comune, il numero degli occupanti risulta pari a 1.

Art. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. La parte fissa della tariffa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 1a (Nord) dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati opportuni coefficienti scelti entro gli intervalli previsti per ciascuna categoria dalla tabella 3a (Nord) dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.
2. La parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati opportuni coefficienti scelti entro gli intervalli previsti per consistenza di nucleo familiare dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.
 - b) Per l'utenza non domestica, in attesa di organizzare sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene applicato un sistema presuntivo, assumendo per singola tipologia di attività una produzione annua per mq entro gli intervalli previsti dalla tabella 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti di cui ai precedenti commi sono annualmente stabiliti nel Piano Finanziario predisposto dal Gestore ed approvato dal Comune.

Art. 11 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
2. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività prevista tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 viene effettuata sulla base del codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. o ancora a quanto riportato nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza di tali elementi si farà riferimento all'effettiva attività svolta secondo quanto dichiarato dal Soggetto Passivo che presenta la denuncia, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Gestore.
3. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine.
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi non immediatamente riconducibili a quelli di attività previsti dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
6. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali od aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. La categoria applicabile per ogni attività è quindi generalmente unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa; è comunque possibile assegnare categorie differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività funzionalmente autonome e a rilevante incidenza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.
7. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario, quale un centro commerciale, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività svolte e le parti comuni attribuite alla categoria prevalente.

Art. 12 –UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono coloro che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree scoperte private o pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, quale risultante da licenza od autorizzazione dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o in assenza da riscontri del Gestore. Sono comunque considerate non stabilmente attive le attività agrituristiche.
2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive è istituita una "tariffa giornaliera" per la gestione dei rifiuti, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione o conduzione risultanti dall'atto autorizzatorio o, se superiori, a quelli di effettiva occupazione e conduzione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, potendosi applicare una maggiorazione, anche differente per ogni categoria come moltiplicatore del coefficiente Kd per l'attribuzione della parte variabile, che viene stabilita dal Comune con l'approvazione annuale della Tariffa. Tale moltiplicatore non può comunque essere superiore a 7.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta in tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, si applicano i coefficienti della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, su valutazione del Gestore.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche è assolto all'atto della Denuncia ai fini COSAP; i dati relativi le metrature e la durata o numero dei giorni di utilizzo verranno desunti dalla denuncia stessa e dalla relativa autorizzazione rilasciata dal Comune.
5. Per le autorizzazioni concesse in via continuativa per l'intero anno solare la presenza è comunque assunta per 52 settimane ed i giorni autorizzati, fatti salvi i casi di revoca e/o subentro definitivo di

altro utente per i quali si procederà applicando le disposizioni di cui al comma 6 del successivo art. 16.

6. Per le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee di suolo pubblico e occupazioni dei posti mercato da parte dei precari, per i quali si farà riferimento alle presenze rilevati dalla Polizia Municipale, la tariffa sarà emessa sulla base dei giorni di occupazione e delle effettive presenze.
7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute in accordo alle previsioni del successivo art. 18 del presente regolamento.
8. A far data da 1° gennaio 2012, nel caso di feste e sagre organizzate da Pro Loco, Onlus, Associazioni sportive o politiche, Parrocchie, Associazioni culturali o ricreative o altri enti o associazioni, che prevedono l'occupazione di suolo o spazi non assoggettati continuativamente a tariffa di igiene urbana con somministrazione di cibi e/o bevande, l'organizzatore è tenuto al pagamento di una tariffa giornaliera, per ogni giorno o frazione di durata della manifestazione, specificatamente stabilito dal Piano Finanziario. La Giunta comunale potrà annualmente stabilire specifici criteri per l'eventuale riduzione od esenzione dal pagamento di tale corrispettivo qualora l'organizzatore dell'evento aderisca a specifici programmi per l'organizzazione e gestione ecocompatibile di sagre, feste ed eventi approvati dalla stessa Amministrazione. E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.

Art. 13 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni e riduzioni specificate nei commi successivi, per il cui godimento l'utente deve dare comunicazione presentando i moduli appositamente predisposti presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta nel caso di abitazioni utilizzate anche in via non continuativa per meno di 183 giorni per anno solare, quali le abitazioni tenute a disposizione (secondo case), le abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero e le abitazioni il cui unico abitante sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o ricovero. L'entità della riduzione è stabilito annualmente nel Piano Finanziario approvato dal Comune, ed è comunque non superiore al 70% della parte variabile. Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione se il relativo modulo sottoscritto di cui al comma 1 è stata presentato entro 30 giorni, ovvero dal 30° giorno antecedente la comunicazione se lo stesso è presentato oltre il 30° giorno.
3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta per nuclei familiari di cui uno o più componenti siano assenti dall'abitazione per non meno 183 gg. durante l'anno d'imposizione per motivi di studio o di lavoro, ricovero presso casa di cura o riposo, soggiorno in comunità di recupero, detenzione in istituto di pena. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa ed è pari, per ogni abitante assente, all'importo % indicato nella sottostante tabella:

n° occupanti	2	3	4 o più
detrazione su parte variabile	50%	30%	20%

Per usufruire della riduzione dovrà essere presentato dall'utente al Gestore il relativo modulo sottoscritto di cui al comma 1, completo di idonea documentazione comprovante l'assenza del componente il nucleo familiare. Tale modulo deve essere presentato entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione, con l'avvertenza che la comunicazione presentata oltre tale termine non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. Entro i successivi 60 gg. il Gestore emetterà avviso di sgravio della quota variabile di tariffa da rimborsare, se non si rientra nei casi di compensazione di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.

4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica

(compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del codice civile. L'entità della riduzione è stabilito annualmente nel Piano Finanziario approvato dal Comune, ed è comunque non superiore al 30% della parte variabile. Per usufruire di tale riduzione dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, al Soggetto Gestore il relativo Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico, ed il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione del Modulo.

5. Le riduzioni di cui ai commi 2. , 3. , 4. sono cumulabili fino ad un massimo del 80% della parte variabile della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione del Comune, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa proporzionata al periodo di interruzione.
7. Le riduzioni di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo godute da un contribuente sono confermate , in via presuntiva nella tariffa del successivo esercizio. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione, il contribuente é però tenuto a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti che legittimano l'applicazione della riduzione di cui trattasi. Qualora la documentazione richiesta non fosse presentata, o fosse presentata oltre la data del 31 Marzo, o ancora non confermasse il possesso dei requisiti necessari, il Gestore provvederà all'emissione dell'avviso di pagamento per l'integrazione della tariffa versata.

Art. 14 –RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione nella sola parte variabile della tariffa al produttore di rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa in vigore, e a condizione che siano delle tipologie espressamente previste nel Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a recupero e/o smaltimento. La riduzione sarà proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti delle tipologie sopra specificate effettivamente avviate al recupero e/o smaltimento e la produzione annua fissata per l'attività ottenuta come prodotto della superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente di produzione Kd per essa fissati nella Tariffa approvata. Il rapporto come sopra determinato è moltiplicato per un coefficiente, comunque compreso tra 0,5 ed 1,0 , annualmente fissato nel Piano Finanziario approvato dal Comune. Per usufruire di tale riduzione, entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione il contribuente dovrà presentare i Formulare comprovanti l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività relativa all'anno d'imposizione, con l'avvertenza che la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. La documentazione deve essere presentata presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Entro i successivi 60 gg. il Gestore emetterà avviso di sgravio della quota variabile di tariffa da rimborsare.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione del Comune, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa proporzionata al periodo di interruzione.
3. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo goduta da un contribuente é confermata, in via presuntiva, nella tariffa del successivo esercizio. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione, il contribuente é però tenuto a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti che legittimano l'applicazione della riduzione di cui trattasi, ovvero il diritto ad una maggiore riduzione. Se dalla documentazione presentata risultasse per il contribuente il diritto ad una maggiore riduzione, il Gestore provvederà entro i successivi 60 giorni ad emettere un avviso di sgravio. Qualora la documentazione richiesta non fosse presentata, o fosse presentata oltre la data del

31 Marzo, o ancora non confermasse il possesso dei requisiti necessari, il Gestore provvederà all'emissione dell'avviso di pagamento per l'integrazione della tariffa versata.

Art. 15 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE, CESSAZIONE E VARIAZIONE

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio e la cessazione dell'occupazione e della conduzione dei locali entro 30 giorni dal loro verificarsi, mediante la compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore.
2. Il modulo di denuncia contiene tutti gli elementi essenziali per la determinazione della tariffa, ed in particolare per le utenze domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto;
 - b) il numero degli occupanti l'alloggio;
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) dati identificativi catastali;
 - e) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni.per le utenze non domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
 - b) la Categoria di appartenenza;
 - c) il codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e) i dati identificativi catastali
 - f) l'eventuale avvio in proprio a smaltimento e/o recupero di rifiuti assimilabili agli urbani.
3. Anche ogni variazione dei dati di cui al precedente comma 2, sia per utenze domestiche che non domestiche, deve essere comunicata al Gestore entro 30 giorni dal loro verificarsi, mediante la compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore stesso.
4. La comunicazione, sia di inizio che di cessazione o variazione, deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata dal Soggetto obbligato ovvero da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale.
5. La comunicazione deve essere presentata presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, con le modalità ed entro i termini di cui al comma 3. del presente articolo, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
7. Le denunce già presentate al Comune sono ritenute valide a tutti gli effetti e trasmesse al Gestore che potrà verificarne la correttezza.
8. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

Art. 16 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore del servizio.
2. La riscossione é effettuata su base volontaria, previo avviso di pagamento, in due rate annuali. La scadenza dei pagamenti, riportata sull'avviso di pagamento, sarà fissata con l'approvazione annuale del Piano Finanziario, che potrà anche stabilire un differente numero di rate. In ogni caso la data di scadenza del pagamento è non anteriore a 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
3. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione con scadenza fissata nell'avviso di pagamento ma comunque non inferiore a 30 giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento.

4. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo, il Gestore provvederà a notificare a mezzo raccomandata a/r apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97, e degli interessi fissati al successivo art. 19 del presente Regolamento, con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4.
6. Fino alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 5, il contribuente si può avvalere del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/19.
7. In mancanza di adempimento all'avviso di accertamento di cui al precedente comma 5 si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione fiscale.
8. La riscossione può avvenire tramite Concessionario e si potranno adottare diverse modalità di pagamento previste per legge.
9. Nel caso di cessazione in corso d'anno, il Gestore emetterà avviso di sgravio per l'importo risultante.
10. Nel caso di variazione in corso d'anno ovvero del godimento da parte del contribuente di agevolazione di cui ai precedenti art. 13 e 14 del presente regolamento, il Gestore emetterà avviso di pagamento o di sgravio se l'importo risultante, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, è superiore ad € 50,00, procedendosi diversamente ad addebitare o accreditare rispettivamente l'importo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.
11. Nei confronti di contribuenti cessati, non si dà luogo a rimborsi e non si procede a riscossione per importi comprensivi delle eventuali sanzioni ed interessi inferiori a Euro 12,00 .

Art. 17 - RIMBORSI - ERRORI - RETTIFICHE

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa, intesi come errata attribuzione o applicazione dei coefficienti tariffari ai parametri (metratura, n° di occupanti, classe di attività) dichiarati dall'utente ovvero accertati dal Gestore, il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla domanda presentatagli dal contribuente.
2. I rimborsi possono essere disposti anche per rettifiche dei coefficienti tariffari (metratura, n° di occupanti, classe di attività) per errata precedente comunicazione del contribuente, ovvero nei confronti di soggetti che non hanno presentato la denuncia di cessazione e/o variazione di cui all'art. 15 entro i termini previsti, purché sia presentata documentazione comprovante l'avvenuta cessazione e/o variazione. Nessun rimborso potrà essere riconosciuto in caso di mancata presentazione entro i termini prescritti della richiesta per godere di riduzioni e agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
3. Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso o di rettifiche sono quelle definite ai commi 4 e 5 del precedente art. 15.
4. I rimborsi dovuti per errore di cui al precedente comma 1 o conseguenti una rettifica di cui al precedente comma 2 devono essere richiesti dal contribuente entro e non oltre 5 anni dal ricevimento dell'avviso di pagamento e comunque non oltre 5 anni dal termine del periodo di imposizione cui si riferisce l'avviso di pagamento .
5. Sulle somme da rimborsare-è corrisposto l'interesse legale fissato dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali. Per il calcolo degli interessi la decorrenza è dalla data dell'avvenuto pagamento nel caso di cui al precedente comma 1 e dalla data della richiesta nel caso di cui al precedente comma 2 .
6. Se l'importo da rimborsare, comprensivo laddove dovuto degli interessi moratori maturati, è inferiore ad € 50,00 e il contribuente resta attivo, si procederà a conguaglio compensativo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo. E' comunque fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere il rimborso entro i termini di 180 giorni dalla domanda di rimborso.
7. Nei confronti di contribuenti cessati, non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare, comprensivo se dovuto degli interessi moratori, non risulta superiore a Euro 12,00.

Art. 18 - OMESSA, TARDIVA ED INFEDELE DENUNCIA

1. In caso di omessa od infedele denuncia il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura

stabilita al successivo art. 19. del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo tariffario non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione pari al 30% dell'importo omesso, come fissata dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 . Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 472/97 .

2. Per la tardiva denuncia, sia riferita a mancata comunicazione di inizio occupazione che alla mancata comunicazione di intervenute variazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di "ravvedimento operoso" .
3. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
4. Su richiesta del soggetto accertato, il Gestore concede la rateizzazione dell'importo da versare in più rate bimestrali, applicando l'interesse legale fissato dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali. Non è consentita la rateizzazione per importi complessivi da versare inferiori ad € 300 per le utenze domestiche e ad € 2.000 per le utenze non domestiche. Per le utenze domestiche è previsto un numero massimo di 6 rate bimestrali di pari importo comunque non inferiore a 150 €. Per le utenze non domestiche è previsto un numero massimo di 6 rate bimestrali di pari importo comunque non inferiore a 1.000 €; se l'importo da versare è superiore ad € 10.000 il numero di rate bimestrali è elevato fino a 10 con importo minimo di € 1.500. Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro 15 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione o nel maggior termine fissato nella stessa comunicazione. Le rate successive dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo a quello di scadenza della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute ad una qualsiasi delle scadenze previste comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Art. 19 - INTERESSI MORATORI

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento il Gestore del servizio provvederà ad addebitare gli interessi moratori sugli importi addebitati, per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365 del tasso legale fissato ai sensi dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 20 POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al controllo dei dati dichiarati sulla denuncia, effettuando verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il Gestore del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine fissato nella richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.
3. Qualora dalle risposte alla richiesta di cui al punto 2. originassero recuperi tariffari con emissione dei relativi atti di accertamento, saranno applicate le maggiorazioni previste all'art. 18, fatta salva la possibilità del contribuente di avvalersi delle previsioni dell'art. 18 comma 2.
4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato dal Gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente, fatti ovviamente salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. Il Gestore per le verifiche sui soggetti obbligati al pagamento della Tariffa ovvero dei dati da questi comunicati, potrà avvalersi di atti e banche dati legittimamente in possesso dell'Amministrazione Comunale o, previo opportuni accordi, delle società erogatrici dei servizi a rete.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente e di impedimento alla diretta rilevazione in altre forme, il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.
7. Nei casi in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio in accordo alle previsioni del precedente art. 18 del presente regolamento.

Art. 21 - CONTENZIOSO

Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è il Giudice Tributario.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento ha validità dal 1 gennaio 2010. Restano comunque validi tutti gli atti di applicazione, riscossione e accertamento o recupero della TIA effettuati dal Gestore, fino alla data di approvazione del presente regolamento, sulla base della normativa pro-tempore vigente.

Al Gestore viene inoltre affidata l'attività di accertamento e recupero della TIA per le precedenti annualità.